

Dr. Paolo Colombo e Avv. Alessandra Airoidi
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

... servizi professionali dal 1972.

*Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18
20027 Rescaldina (Mi)*

Tel. n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

*Ufficio : Via G. Garibaldi n.23
21053 Castellanza (Va)*

Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

Rescaldina, 15/05/2014

Oggetto: VOUCHER – Lavoro Accessorio 2014

Il lavoro accessorio, disciplinato dalla “legge Biagi” del 2003, è stato più volte rivisitato e modificato. Nella prima versione le prestazioni dovevano essere occasionali e rientrare in una elencazione tassativa: lavori domestici, insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà, collaborazione all’impresa familiare (art. 230-bis del codice civile); in qualsiasi settore, per lavori svolti da giovani con meno di 25 anni, se iscritti ad un ciclo di studi; attività agricole stagionali; pensionati, in qualsiasi settore di attività ; consegna porta a porta dei giornali; lavoro presso maneggi e scuderie. La Legge Fornero del 2012 ha esteso gli ambiti di intervento, mantenendo però il principio della occasionalità della prestazione e ne ha stabilito i limiti economici.

Nel 2013, il c.d. Decreto “lavoro” (decreto n. 76/2013) ha soppresso l’inciso “di natura meramente occasionale”, per cui attualmente il lavoro accessorio è tale solo se non supera i limiti quantitativi, annualmente aggiornati. Il lavoro accessorio può essere utilizzato da qualsiasi committente, privato o pubblico, purchè siano rispettati quei limiti economici, il cui superamento fa venir meno la sua natura accessoria.

Le prestazioni di lavoro accessorio non possono generare compensi superiori a determinati limiti economici (art. 70 del D.Lgs. n. 2176/2003) che debbono essere annualmente rivalutati. Per l’anno 2014 tali limiti sono stati aumentati dell’1,1% e risultano essere i seguenti (INPS, circolare n. 28 del 26 febbraio 2014):

- € 5.050,00, con riferimento alla totalità dei committenti presso i quali c’è stata prestata l’attività;
- € 2.020,00 per l’attività resa nei confronti dei singoli committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.

Questi importi sono da considerare al netto delle trattenute operate, direttamente dal gestore dei buoni, a favore di INPS, INAIL e gestore stesso.

A tali importi corrispondono i seguenti valori lordi, a cui il committente deve porre attenzione onde evitare il mancato riconoscimento della natura del rapporto di lavoro “accessorio”:

IMPORTI LORDI

- **€ 2.690,00 annualmente percepiti** la prestatore e consegnati da singoli imprenditori commerciali o liberi professionisti datori di lavoro;
- **€ 6.730,00 complessivamente percepiti** dal prestatore d’opera nell’anno solare da tutti i suoi datori di lavoro.

Per quest’ultimo limite è, pertanto, necessario che i datori di lavoro acquisiscano apposita dichiarazione da parte del prestatore stesso.

Comunicazione di inizio attività.

Dal 15 gennaio 2014 la comunicazione di inizio attività, così come le comunicazioni di variazione, devono essere trasmesse all'INPS, indipendentemente dal canale utilizzato per l'acquisto dei voucher. Sarà cura dell'INPS trasmettere, in tempo reale, all'INAIL le comunicazioni ricevute. Quindi, le comunicazioni contenenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, devono essere effettuate esclusivamente on line, tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari nel sito www.inps.it, accessibile utilizzando i seguenti percorsi alternativi:

- per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line > Lavoro Occasionale Accessorio > Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
- per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line > Lavoro Occasionale Accessorio > Attivazione voucher INPS;
- per i delegati: Servizi On Line > Lavoro Occasionale Accessorio > Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).

Nei menù delle relative aree dedicate è disponibile la voce "Attivazione voucher INPS" tramite la quale è possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei Inps associati alla prestazione indicata (INAIL, circolare n. 63/2013).

Mancato invio della comunicazione di inizio attività.

Il mancato invio della comunicazione all'INPS/INAIL dell'inizio dell'attività di lavoro accessorio, comporta che il servizio ispettivo possa comminare la c.d. "maxi-sanzione" per l'impiego di lavoratori in nero (Min. Lav. circolare n. 38/2010). In questa ipotesi, infatti, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli istituti previdenziali ed è, pertanto, da intendersi come "prestazione di fatto", non preventivamente censita nei confronti della P.A.

Mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro.

La mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro, invece, non dà luogo all'irrogazione della "maxi sanzione, ma secondo il Ministero del Lavoro si opera una "trasformazione" del rapporto di lavoro accessorio in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, se le prestazioni sono state rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo (Min. Lav. nota 12 luglio 2013, n.12695).

Mancato rispetto dei limiti economici.

Una sanzione indiretta deriva, invece, dal mancato rispetto dei limiti economici che qualificano la natura del lavoro accessorio. A seguito della soppressione del termine "occasionale" operata dal decreto lavoro del 2013, il Ministero del Lavoro ha espresso parere che la legittimità del ricorso all'istituto vada verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico. Quindi il superamento dei limiti economici fa decadere la natura accessoria di questa tipologia contrattuale.

Fermo restando che l'allocuzione imprenditore commerciale non è riferita al solo settore del commercio, bensì a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, gli operatori che utilizzano il lavoro accessorio devono, utilizzando i Voucher, porre attenzione ai limiti economici indicati.

Distinti saluti.
Dr. Paolo Colombo

